

# **COMUNE DI CAMERANO**

## **REGOLAMENTO COMUNALE**

### **CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E PER LA ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI.**

**(Art. 12, Legge 7.8.1990, n. 241)**

**Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 12.6.1991  
(Co.Re.Co. n. 7924/IV del 17.7.1991)**

**Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 18.4.2000  
(Co.Re.Co. n. 1517/2000 del 9.6.2000)**

**Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 2.6.2000  
(Co.Re.Co n. 2125/2000 del 9.6.2000)**

## **ART. 1 OGGETTO**

Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità generali ai quali l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 12 della L. 7.8.1990, n. 241, deve attenersi per la concessione di sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e per la attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti Pubblici e Privati.

## **ART. 2 DEFINIZIONI**

Ai soli fini del presente regolamento:

- a) per "**Concessione di sovvenzioni**" si intende il finanziamento totale e parziale, con interesse agevolato o a fondo perduto, di iniziative finalizzate a scopi altamente sociali, di ricerca ecc., aventi rilevante entità;
- b) per "**Concessione di contributi**" si intende la corresponsione di somme a fondo perduto per attività finalizzate al raggiungimento di scopi sociali, culturali, sportivi, ecc.
- c) per "**Concessioni di sussidi ed ausili finanziari**" si intende la erogazione di adeguati interventi di carattere economico tendenti a concorrere alla rimozione delle cause ostative al libero sviluppo della persona del cittadino così come annunciato dall'art. 38 della Costituzione.

In particolare si intende:

- per "SUSSIDIO" un intervento atto a concorrere in via generale, al superamento dello stato di indigenza della famiglia o della persona;
- per "AUSILIO FINANZIARIO" un intervento atto a concorrere al superamento di un particolare stato di difficoltà della famiglia e della persona dovuto a cause straordinarie ed ha sempre carattere straordinario;
- per "ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI" si intende la fruizione di un bene di proprietà dell'ente o della fornitura di un servizio (trasporti, mensa, ecc.) senza corrispettivo o a tariffa agevolata.

Sono da ricomprendere in questa voce tutte le "collaborazioni" ed i "patrocini" senza concessioni in denaro.

## **ART. 3 SETTORI DI INTERVENTO**

La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti Pubblici e privati viene normalmente disposta per i seguenti settori di attività rientranti nella competenza dell'Amministrazione Comunale:

- 1) Promozione e sostegno di attività sportive;
- 2) Promozione e sostegno di attività culturali, educative, turistiche e ricreative o rivolte alla tutela dell'ambiente;
- 3) Attività attinenti l'assistenza e la sicurezza sociale;
- 4) Promozione e sostegno di forme associative.

## **ART. 4 SOGGETTI BENEFICIARI**

- 1) Possono usufruire delle sovvenzioni, dei contributi e dei vantaggi economici:

- a) le persone fisiche;
  - b) le persone giuridiche;
  - c) le associazioni, i gruppi, i comitati, ecc. non aventi personalità giuridica, che svolgano attività promozionali finalizzate allo sviluppo economico e sociale ed al bene sociale della Comunità Amministrata.
- 2) Possono usufruire dei sussidi ed ausili finanziari come definiti nel precedente Art. 2, comma 1, lettera c):
- a) le persone residenti in questo Comune;
  - b) le persone non residenti in questo Comune, di passaggio;
  - c) gli stranieri e gli apolidi.

## **ART. 5**

### **CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO**

- 1) Per quanto riguarda i settori di cui ai punti 1), 2) e 4) dell'art. 3) vengono stabiliti i seguenti criteri di valutazione per la concessione di sovvenzioni, contributi o vantaggi economici:
- a) il numero degli iscritti o associati all'Ente o Associazione o Società che promuove l'iniziativa;
  - b) la validità delle iniziative sotto il profilo sociale, culturale, educativo, turistico, ricreativo o sportivo;
  - c) il numero dei partecipanti coinvolto nell'iniziativa;
  - d) l'incidenza delle attività nella vita associata della Comunità locale.
- L'entità dell'intervento deve essere commisurato alla valutazione emergente dai suddetti criteri e dalla disponibilità del bilancio comunale.
- 2) Per quanto riguarda il punto 3) dell'art. 3 valgono i criteri stabiliti dagli appositi regolamenti comunali concernenti l'assistenza economica agli indigenti e l'assistenza domiciliare. L'entità dell'intervento deve essere commisurato alla valutazione emergente dai suddetti criteri e dalla disponibilità del bilancio comunale.

## **ART. 6**

### **MODALITA' PER LA CONCESSIONE**

*I benefici economici di cui all'Art. 12 della legge n. 241 del 7/8/1990, a favore delle associazioni, degli enti pubblici e privati, sono erogati in conformità al presente Articolo.*

1. *Per quanto riguarda le modalità per la concessione di contributi e per gli altri interventi di cui ai punti 1), 2) e 4) dell'Art. 3 si prevede:*
- a) *la domanda deve essere presentata al Sindaco corredata dal programma delle iniziative, dal piano dei costi e degli eventuali ricavi con l'indicazione dell'ammontare di eventuali contributi di Enti Pubblici o Privati;*
  - b) *la domanda deve indicare il nome del rappresentante dell'Ente, Associazione o Società richiedente cui verrà materialmente erogato il contributo;*
  - c) *a fronte delle richieste pervenute, l'Amministrazione Comunale, sulla base del programma e del piano dei costi presentati, compatibilmente con le proprie*

disponibilità di Bilancio, procederà alla determinazione dell'ammontare dei contributi da erogarsi.

La concessione può avvenire ad iniziative e manifestazioni concluse o ad iniziative e manifestazioni programmate, fermo restando che il contributo verrà liquidato a consuntivo sulla base della documentazione acquisita ai sensi dei successivi punti nn. 1, 2, 3 e 4.

Il contributo viene liquidato, previa verifica dell'oggettivo svolgimento delle attività nei termini previsti dal programma proposto (**in caso contrario il Responsabile dirigenziale provvederà alla revoca del contributo**).- **comma modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 2.6.2000**

Pertanto, ai fini della liquidazione del contributo, l'Associazione, e/o l'Ente pubblico e privato dovrà presentare a questo Comune la seguente documentazione:

- 1) Relazione sull'attività svolta;
- 2) Rendiconto delle entrate con l'indicazione di eventuali contributi di altri enti pubblici o privati, nonché delle uscite inerenti l'attività svolta;
- 3) Autocertificazione con la quale si dichiara l'effettivo svolgimento delle iniziative nei termini previsti dal programma proposto e come sopra relazionato, le spese effettivamente sostenute e che i dati contabili riportati sul rendiconto coincidono perfettamente con le scritture contabili di cui al bilancio dell'Associazione stessa, l'eventuale esenzione dell'applicazione della ritenuta alla fonte a titolo di acconto dell'imposta sui redditi del 4% ai sensi dell'Art. 28 del D.P.R. n. 600/73 poiché  
.....  
(fare riferimento al DPR 29/9/73 n. 600 e al Decr. Leg.vo 4/12/1997 n. 460 relativo alle Onlus);
- 4) Dichiarazione resa ai sensi dell'Art. 28 – comma 2, del D.P.R. n. 600/73”.

d) In deroga a quanto disposto nella precedente lettera c) il Responsabile del Servizio potrà concedere uno o più acconti sui contributi come sopra determinati, qualora le Associazioni, gli enti pubblici e privati ne facciano espressa e motivata richiesta, nel presupposto che, ai fini dell'organizzazione dell'iniziativa, o del programma di iniziative come sopra approvato, dovessero sostenere spese con pagamento in contanti.

Dovrà comunque essere acquisita la seguente documentazione:

- 1) Autocertificazione contenente le spese indilazionabili (natura ed importo) per cui si chiede l'anticipo corredata dalla dichiarazione che per sostenere dette spese non sussistono risorse immediatamente disponibili;
- 2) Impegno irrevocabile a restituire all'Amministrazione l'importo dell'anticipo eventualmente concesso, nel caso in cui l'iniziativa non andasse eseguita, fatto salvo ed impregiudicato il risarcimento di ulteriori e maggiori danni subiti dall'Amministrazione.

3) Per quanto riguarda le modalità di concessione di contributi e per gli altri interventi di cui al punto 3) dell'Art. 3, vale quanto stabilito dagli appositi regolamenti comunali concernenti l'assistenza economica agli indigenti e l'assistenza domiciliare.

**(Articolo modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 18.4.2000)**

**ART. 7**  
**INTERVENTI DI EMERGENZA**

Per fronteggiare situazioni di evidente e pressante bisogno, il Sindaco può autorizzare, anche in via preventiva, l'erogazione, tramite l'Economo Comunale, di somme non superiori a L 300.000 (€ 154,94)

**ART. 8**  
**INTERVENTI INTEGRATIVI DI RETTE DI MANTENIMENTO**

*Per quanto concerne gli interventi integrativi di rette di mantenimento si fa riferimento all'apposito regolamento per i servizi assistenziali.*

*(Articolo modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 18.4.2000)*

**ART. 9**  
**ALTRI INTERVENTI**

Altri interventi così come previsti dall'art. 12 della Legge n. 241/90, non rientranti nelle fattispecie di cui sopra possono essere disposti secondo i criteri e le modalità previste nei punti precedenti, salva la determinazione di specifici criteri e modalità per interventi particolari.

**ART. 10**  
**CASI PARTICOLARI**

In casi particolari, da valutarsi volta per volta, l'Amministrazione può fornire beni e/o servizi concordati con i proponenti l'iniziativa.

**ART. 11**  
**INTERVENTI PER CONTO DELLO STATO, DI ALTRI ENTI O DI PRIVATI**

Per quanto riguarda la concessione di benefici-contributi da parte dello Stato, di altri Enti o di Privati e a specifica destinazione i criteri e le modalità di erogazione degli interventi sono determinate da disposizioni dell'Ente erogante.

In assenza di diversa disposizione di questi ultimi, troveranno applicazione le norme di cui al presente regolamento.

**ART. 12**  
**LEGGI ED ATTI REGOLAMENTARI**

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservate, in quanto applicabili:

- a) le norme relative ai regolamenti comunali speciali;
- b) le leggi e i regolamenti regionali;
- c) le leggi e i regolamenti nazionali.

**ART. 13**  
**MODIFICHE AL REGOLAMENTO**

Eventuali modifiche e/o integrazioni al presente regolamento debbono essere approvate dal Consiglio Comunale con apposito atto deliberativo.

**ART. 14**  
**PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO**

Copia del presente regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere libera visione.

**ART. 15**  
**ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data in cui la deliberazione di sua approvazione sarà divenuta esecutiva.